



DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' AI SENSI DELL'ART. 22, COMMA 2, DEL D.LGS. 7 MARZO 2005, 82

Si attesta che la presente copia del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 90 del 12 maggio 2022, concernente la ricostituzione del Comitato amministratore del Fondo per le vittime dell'amianto di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 gennaio 2011, n. 30, presso l'INAIL, è conforme all'originale.

Il Direttore generale
Gennaro Gaddi

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale".



D.M. n. 90 /2022

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante "Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali";

VISTA la legge 27 marzo 1992, n. 257, recante "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto";

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, recante "Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 367, recante il "Regolamento sull'ordinamento, l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)";

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e, in particolare, l'articolo 53;

VISTO l'articolo 1, commi da 241 a 246, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, rubricato "Disposizioni in materia di entrata, nonché disposizioni concernenti le seguenti Missioni: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri; Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali" e, in particolare, il comma 241, che istituisce presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), con contabilità autonoma e separata, un Fondo per le vittime dell'amianto, in favore di tutte le vittime che hanno contratto patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto e alla fibra "fiberfrax", e in caso di premorte in favore degli eredi;

VISTO l'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2011, n. 122, rubricato "Soppressione ed incorporazione di enti ed organismi pubblici; riduzione dei contributi a favore di enti";

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 12 gennaio 2011, n. 30, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 72 del 29 marzo 2011, recante il "Regolamento concernente il Fondo per le vittime dell'amianto in attuazione dell'articolo 1, commi 241-246 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

VISTO l'articolo 5, comma 1, del citato decreto del 12 gennaio 2011, n. 30, rubricato "Comitato amministratore del Fondo" e, in particolare:

-il comma 1, ai sensi del quale "Il Fondo è gestito, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, da un Comitato amministratore composto da sedici membri, di cui fanno parte un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per le politiche



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

previdenziali -, uno del Ministero dell'economia e delle finanze, quattro rappresentanti dell'INAIL, quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, quattro rappresentanti delle organizzazioni datoriali maggiormente rappresentative a livello nazionale, due rappresentanti delle associazioni delle vittime dell'amianto maggiormente rappresentative nell'ambito delle regioni che, a livello nazionale, risultano avere una più alta incidenza di malattie asbesto-correlate”;

-il comma 2, secondo cui “i componenti del Comitato amministratore, nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta a prescindere dal periodo di effettivo svolgimento dell'incarico (...omissis...)”;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante *“Disposizione per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante *“Disposizioni in materia di inconfieribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”*;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 12 marzo 2019, così come modificato dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 26 giugno 2019, concernente la ricostituzione del Comitato amministratore del Fondo per le vittime dell'amianto;

VISTO il verbale della seduta di insediamento del Comitato amministratore del Fondo per le vittime dell'amianto del 6 maggio 2019;

CONSIDERATA la necessità di procedere alla ricostituzione del predetto Comitato e che, a tal fine, sono state interessate le seguenti organizzazioni sindacali e datoriali:

- Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL)
- Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL)
- Unione italiana del lavoro (UIL)
- Unione generale del lavoro (UGL)
- Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori (CISAL)
- Confederazione generale sindacati autonomi dei lavoratori (CONFSAL)
- Confederazione italiana di unione delle professioni intellettuali (CIU)
- Confederazione italiana dirigenti di azienda (CIDA)
- Confederazione generale dell'industria italiana (CONFINDUSTRIA);
- Confederazione italiana delle piccole e medie industrie (CONFAPI);
- Confederazione dell'industria manifatturiera italiana e dell'impresa privata (CONFIMI INDUSTRIA);



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

- Confederazione generale dell'agricoltura (CONFAGRICOLTURA)
- Confederazione nazionale coltivatori diretti (COLDIRETTI)
- Confederazione italiana agricoltori (CIA)
- Confederazione produttori agricoli (COPAGRI)
- Confederazione Agricola Ed Agroalimentare Nazionale (AGRI)
- Confederazione generale italiana delle imprese, delle attività professionali e del lavoro autonomo (CONFCOMMERCIO-IMPRESE PER L'ITALIA)
- Confederazione italiana esercenti attività commerciali turistiche e dei servizi (CONFESERCENTI)
- Confederazione italiana degli esercenti commercianti (CIDEC)
- Confederazione generale italiana dell'artigianato (CONFARTIGIANATO)
- Confederazione nazionale dell'artigianato e delle piccole e medie imprese (CNA)
- Confederazione artigiana sindacati autonomi (CASARTIGIANI)
- Confederazione delle libere associazioni artigiane italiane (CLAAI)
- Confederazione Italiana Lavoratori Artigiani (CILA)
- Associazione Cristiana Artigiani Italiani (ACAI)
- Confederazione cooperative italiane (CONFCOOPERATIVE)
- Lega nazionale cooperative e mutue (LEGACOOP)
- Associazione generale cooperative italiane (AGCI)
- Unione nazionale cooperative italiane (UNCI)
- Unione Italiana Cooperative (UNICOOP)

RILEVATO che, per la formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette organizzazioni, sono stati determinati, in via preventiva, in adesione ad una consolidata giurisprudenza nella specifica materia, i seguenti criteri di valutazione:

- 1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;
- 2) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;
- 3) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro;
- 4) partecipazione alla risoluzione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro;

VISTI i dati trasmessi con nota prot. n. 19052 dell'11 ottobre 2021 dalla Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali in merito al grado di rappresentatività di tutte le citate organizzazioni sindacali;

RILEVATO, altresì, che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute secondo i criteri sopra indicati, risultano, nell'ordine, maggiormente rappresentative, nello specifico settore, le seguenti organizzazioni sindacali e datoriali:

Organizzazioni sindacali:

- Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL)
- Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL)
- Unione italiana del lavoro (UIL)
- Unione generale del lavoro (UGL)



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

Organizzazioni datoriali:

- Confederazione generale dell'industria italiana (CONFININDUSTRIA)
- Confederazione italiana delle piccole e medie industrie (CONFAPI)
- Confederazione generale italiana delle imprese, delle attività professionali e del lavoro autonomo (CONFCOMMERCIO-IMPRESE PER L'ITALIA)

ATTESA l'esigenza di assicurare la più ampia partecipazione delle organizzazioni sindacali e datoriali interessate;

CONSIDERATO, altresì, che i rappresentanti delle associazioni delle vittime dell'amianto, in seno al predetto Comitato, sono designati dalle associazioni delle vittime dell'amianto *"maggiormente rappresentative nell'ambito delle regioni che, a livello nazionale, risultano avere una più alta incidenza di malattie asbesto-correlate"*;

CONSIDERATO che sulla base dei dati forniti dall'INAIL il 21 dicembre 2021, concernenti sia il numero delle patologie accertate ai fini dell'erogazione delle prestazioni aggiuntive del Fondo di cui trattasi per i beneficiari aventi diritto al 31 dicembre 2021, sia il numero delle denunce di tali patologie nel corso del 2020 e riconosciute al 30 aprile 2021, sia il numero delle istanze accolte e in istruttoria al 30 settembre 2021 per la corresponsione della prestazione *una tantum* riconosciuta ove il mesotelioma non abbia origine professionale, le regioni che risultano avere una più alta incidenza di malattie asbesto-correlate, secondo il criterio della prevalenza nella comparazione dei dati contenuti nelle tabelle allegate alla citata nota dell'INAIL, sono la Lombardia e il Piemonte;

CONSIDERATO, altresì, che sulla base dei dati forniti dal competente Ispettorato Interregionale del Lavoro di Milano e dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con note del 1° marzo 2022 e del 2 marzo 2022, dopo i relativi accertamenti, sono risultate maggiormente rappresentative l'Associazione Familiari Vittime Amianto (AFeVA) e l'Associazione Nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL);

VISTE le note ministeriali del 28 settembre 2021, del 15 novembre 2021, del 15 dicembre 2021 e dell'8 marzo 2022, con le quali sono state richieste, rispettivamente, all'INAIL, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle organizzazioni sindacali e datoriali nonché alle associazioni delle vittime dell'amianto - come sopra individuate - le designazioni dei rappresentanti di pertinenza, in seno al Comitato di cui trattasi, unitamente alla documentazione ivi indicata;

VISTE le note, come di seguito specificate, con le quali sono state comunicate le designazioni dei rappresentanti di pertinenza delle parti interessate, in seno al Comitato in argomento, nonché trasmessa la relativa documentazione a perfezionamento delle citate designazioni:

- Ministero dell'economia e delle finanze: 28 marzo 2022 – 8 aprile 2022;
- Inail: 21 dicembre 2021;



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

- Cgil: 21 dicembre 2021 – 8 febbraio 2022;
- Cisl: 23 dicembre 2021;
- Uil: 20 dicembre 2021;
- Ugl: 31 dicembre 2021 – 3 gennaio 2022;
- Confindustria: 17 febbraio 2022;
- Confapi: 31 gennaio 2022;
- Confcommercio: 23 dicembre 2021;
- AFeVA: 23 marzo 2022;
- ANMIL: 15 aprile 2022;

RITENUTO di dover provvedere alla ricostituzione del Comitato amministratore del Fondo per le vittime per l'amianto, presso l'INAIL, in attuazione delle disposizioni di cui al citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 12 gennaio 2011, n. 30

D E C R E T A

Articolo 1

(Composizione del Comitato amministratore del Fondo per le vittime dell'amianto)

Il *Comitato amministratore del Fondo per le vittime dell'amianto*, presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), è composto dai seguenti membri:

DURACCIO Maria Stefania

{ in rappresentanza del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali -
Direzione generale per le politiche
previdenziali e assicurative

CAPITANI Giulia

{ in rappresentanza del Ministero
dell'economia e delle finanze

D'ANGELO Angela Rita

{ in rappresentanza dell'INAIL

DE NICOLA Tommaso Maria Antonello

CASTELLO Elena Carmela

MARTINI Daniela

OLIARO Mirko

CGIL

AUTIERI Sara

CISL

CEGLIA Antonio

UIL

BUSSOLOTTI Roberto

UGL

{ in rappresentanza delle
organizzazioni sindacali



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

LEUZZI Fabiola

DELUCCHI Andrea

NAPOLI Francesco

NUZZI Grazia Maria Tonella

CONFINDUSTRIA

CONFINDUSTRIA

CONFAPI

CONFCOMMERCIO

{ in rappresentanza delle
organizzazioni datoriali

CASELLI Andrea

ALBERTI Alberto

AFeVA

ANMIL

{ in rappresentanza delle associazioni
delle vittime dell'amianto

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
www.lavoro.gov.it .

Roma, 12 MAG 2022

Andrea Orlando